



Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b

33057 Palmanova (UD)

Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517

[https:// friuliveneziagiulia.lnd.it](https://friuliveneziagiulia.lnd.it)

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 COMUNICATO UFFICIALE N. 124 DEL 17/06/2025

Sommario

AFFILIAZIONI – FUSIONI – CAMBI DI SEDE SOCIALE – MUTAMENTI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026	2
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 - STAGIONE SPORTIVA 2025/2026.....	2
PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DI 3^A CATEGORIA “SECONDE SQUADRE U21” – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026	2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.....	3
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	3
Circolare n. 68 della L.N.D. – Circolare 22/2025 Centro Studi Tributarî LND	3
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE.....	3
COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA.....	3
Segreteria.....	3
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15	3
Open Day 2024/2025	4
Camp Estivi e Centri Estivi	4
COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE.....	5
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	5
RISULTATI GARE	5
GIUSTIZIA SPORTIVA.....	5
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.....	5
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	5
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	7
ERRATA CORRIGE	9

AFFILIAZIONI – FUSIONI – CAMBI DI SEDE SOCIALE – MUTAMENTI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si informano le società che sarà possibile depositare (**ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL PORTALE ANAGRAFE FIGC**) le proprie istanze di **Mutamento di Denominazione Sociale, Cambio di Denominazione e Sede sociale, Fusione o Scissione** dal 10 giugno u.s. **fino al 15 luglio 2025**, termine di scadenza dettato dalle N.O.I.F.

A seguito di alcune segnalazioni pervenute in merito alla mancanza della funzione “fusione” nelle operazioni a disposizione delle Società sul portale Anagrafe Federale, si rammenta l’iter per il caricamento di una fusione sul portale stesso:

- 1) le fusioni saranno consentite attraverso la procedura di registrazione di una nuova utenza (tasto “*registrati qui*” nella schermata di accesso al portale). Una volta registrato, il Rappresentante Legale troverà in alto a destra il tasto blu “nuova pratica”, e all’interno troverà “fusione”.

Se viene negata dal sistema la possibilità di registrarsi perché potrebbe verificarsi un riconoscimento di dati già esistenti, dovrà essere inviata una e-mail di segnalazione all’indirizzo supportotecnico@figc.it con i dati del soggetto che si sta registrando (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo e-mail) e la descrizione dell’operazione che si tenta di svolgere: “Sono il Rappresentante Legale della Società ASD ESEMPIO, matricola federale n° 123456, e devo presentare una domanda di fusione - o fusione per incorporazione - sul portale FIGC Anagrafe. Il sistema non mi permette di effettuare la nuova registrazione perché sono il Rappresentante Legale della citata Società già affiliata, che sarà oggetto della fusione. Si chiede di sbloccare con cortese urgenza la registrazione della nuova utenza”.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 - STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

A seguito della riunione svolta in data 12 giugno u.s. presso lo scrivente C.R. tra tutte le società aventi diritto alla partecipazione al campionato di cui all’oggetto, si comunica che gli organici definitivi del Campionato Regionale Under 18 – Stagione Sportiva 2025/2026 verranno pubblicati non appena scaduto il termine di conferma alla partecipazione, stabilito per la giornata di **MERCOLEDÌ 18 GIUGNO P.V.**

Al riguardo, si invitano società interessate al ripescaggio nella Categoria Under 18 Regionale ad inviare allo scrivente C.R. una manifestazione di interesse, entro e non oltre la data sopra citata, all’indirizzo e-mail agonistica.fvg@lnd.it.

Si precisa che eventuali ripescaggi saranno ad **insindacabile giudizio** del Consiglio Direttivo dello scrivente Comitato Regionale.

PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA “SECONDE SQUADRE U21” – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Al fine di programmare al meglio la prossima stagione sportiva, si invitano le società interessate alla partecipazione al Campionato di 3^Categoria con una “seconda squadra U21” ad inviare allo scrivente C.R. una manifestazione di interesse – completa di eventuali desiderata - entro e non oltre **VENERDÌ 20 GIUGNO P.V.**, all’indirizzo e-mail agonistica.fvg@lnd.it.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Circolare n. 68 della L.N.D. – Circolare 22/2025 Centro Studi Tributari LND

In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 68 della L.N.D. dd. 13/06/2025 inerente “D.Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie”.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Pierpaolo DE NUZZO sono convocati per il Torneo “UWG – United Word Games” a Klagenfurt (Austria) che si svolgerà dal 20 al 22 Giugno 2025, i sottoindicati calciatori per i giorni:

- **MERCOLEDI' 18 GIUGNO 2025 entro le ore 17.00 presso il Campo Sportivo Comunale “LA ROSA” di CERVIGNANO (UD) - Via Capoa, 3 (Terreno erba naturale);**
- **VENERDI' 20 GIUGNO 2025 alle ore 08.45 presso il PARCHEGGIO BUS DI PALMANOVA (UD) – fuori Porta Aquileia per la partenza per Klagenfurt (Austria).**

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del C.R. muniti del proprio materiale sportivo per la seduta di allenamento (parastinchi obbligatori) - Il C.R fornirà esclusivamente le pettorine.

ANCONA LUMIGNACCO	Calcinoni Leonardo, Rainis Federico Mario
CJARLINS MUZANE	Bottacin Marco, Liva Samuele, Paolini Matteo, Pascolo Lorenzo
COM. FONTANAFREDDA	Cigana Lorenzo, Polichetti Cristian, Tassan Toffola Marshal, Tatani Andrea
DONATELLO	Corso Niccolo', De Chiara Brian, Gobitti Jacopo Maria, Pozzato Simone
FIUMICELLO 2004	Riondato Tommaso
PRO FAGAGNA	Stoimilov Aleksander
SAN LUIGI CALCIO	Bertoli Samulele, Penati Luca
SANVITESE	Musliu Ramazan
U.FINCANTIERI MONFALCONE	Fabris Federico

Le società di appartenenza dei calciatori interessati devono informare tempestivamente i calciatori stessi della partecipazione alla seduta di allenamento e dell'orario di partenza per l'Austria ricordando agli stessi di portare al seguito:

- **Documento d'Identità personale in originale**
- **Tessera Sanitaria**

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

OPEN DAY 2024/2025

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

A seguito di quanto specificato nel CU SGS n.1 per la s.s. 2024/25 circa i cosiddetti OPEN DAY, a cui si rimandano gli interessati che intendono organizzarli, si comunica che l'elenco degli Open Day regolarmente dichiarati sarà pubblicato a cura della FIGC Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia sia sul Comunicato Ufficiale regionale, sia sul sito della FIGC nella pagina del SGS FVG alla voce "comunicazioni" il cui link è il seguente:

<https://www.figc.it/it/giovani/coordinamenti-regionali/mappa-del-territorio/friuli-venezia-giulia/comunicazioni/open-day-2024/>

Si allega al presente CU l'elenco aggiornato al 16/06/2025

CAMP ESTIVI E CENTRI ESTIVI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

Tutte le società affiliate che svolgono la propria attività all'interno della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, **utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica al consueto indirizzo (friuliveneziagiulia.sgs@figc.it)**.

Qualora i Centri Estivi o Camp Estivi vengano organizzati in differenti regioni la mail dovrà essere inviata direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

sgs.segreteria@figc.it

sgs.attivitadibase@figc.it

La comunicazione dovrà essere effettuata **almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività del Centro/Camp**, seguendo le procedure esposte nel CU n.1 SGS ed utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato al CU SGS n. 1 del 10/07/2024 (<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-sgs-20242025/>).

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico pubblicherà nella sezione COMUNICAZIONI del sito web FIGC (<https://www.figc.it/it/giovani/coordinamenti-regionali/mappa-del-territorio/friuli-venezia-giulia/comunicazioni/camp-estivi-e-centri-estivi-2025/>) apposita nota informativa con elenco dei Centri/Camp Estivi organizzati dalle Società affiliate alla FIGC e regolarmente comunicati.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

RISULTATI GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente

avv. Serena Imbriani, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 04.06.2025, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-35/2024-2025: RECLAMO della Società ASD SANTAMARIA (Santamaria – Com. Fontanafredda del 19/05/2025 Torneo N. Cencig Under 17) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 59 del Comitato Regionale FVG del 22/05/2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 59 della Delegazione Provinciale di Udine del 21.05.2025, il GST ha irrogato la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare effettive a carico del sig. Stefano DI CERBO, allenatore tesserato per l'ASD SANTAMARIA (Torneo N. Cencig Under 17, gara Santamaria – Fontanafredda) in quanto *“espulso per aver proferito espressioni ingiuriose all'indirizzo del direttore di gara. Reiterava il proprio comportamento anche mentre abbandonava il terreno di gioco e successivamente dal limitare del recinto di gioco.”*.

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 23.05.2025, l'ASD SANTAMARIA ha ritualmente proposto reclamo in data 27.05.2025, contestando il fatto che il proprio tesserato avesse mai offeso l'operato del direttore di gara, se non pronunciando la frase "volete essere protagonisti". Sarebbe stato invece l'arbitro, dopo avere sentito tale espressione, a dirigersi verso il capitano della ASD SANTAMARIA, affermando che ci sarebbe stata una squalifica per tre giornate per la frase di cui sopra; le frasi indicate in referto, per contro, non sarebbero imputabili al sig. DI CERBO, ma molto probabilmente ad alcuni spettatori che stavano assistendo alla gara, prova ne sia la condotta impeccabile dell'interessato in quattro anni di attività di allenatore.

Veniva dunque richiesto l'annullamento della sanzione, o comunque una sua congrua riduzione.

In via dubitativa ("eventualmente") veniva rappresentata la disponibilità del sig. DI CERBO ovvero dell'assistente di parte di essere uditi sui fatti in esame.

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello, visti gli atti e considerata la mancata richiesta di audizione da parte della reclamante (la eventuale richiesta di audizione non riguardava infatti la Società reclamante, ma propri tesserati), ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 04.06.2025, senza la presenza delle parti.

Ciò premesso, la Corte Sportiva d'Appello ritiene infondato il reclamo.

In sede di referto, il Direttore di Gara ha espressamente riportato il fatto che l'allenatore, sig. Stefano DI CERBO, lo avrebbe offeso e insultato in maniera provocatoria, con frasi pesanti e fortemente irrispettose, sia sul terreno di gioco che successivamente dall'esterno, dopo avere abbandonato il recinto dell'impianto.

Tali essendo le evidenze probatorie, si rammenta che ai sensi dell'art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi "fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare". Agli atti ufficiali di gara (e alle loro integrazioni) è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale, di cui il Direttore di Gara abbia avuto percezione diretta, sono da intendersi come effettivamente verificati. La semplice negazione del fatto da parte dell'associazione sportiva o la sua ricostruzione in termini diversi, non può valere in alcun modo a superare l'efficacia di piena prova del rapporto dell'ufficiale di gara.

Non par dubbio ad ogni modo che, nel caso di specie, il Direttore di Gara abbia avuto una percezione immediata e diretta della condotta tenuta dall'allenatore DI CERBO, sostanziata quest'ultima in una condotta reiteratamente irrispettosa e ingiuriosa nei suoi confronti.

Un siffatto comportamento integra indubitabilmente la fattispecie di cui all'art. 36, co. 1 lett. a) CGS, per la quale la **sanzione minima** è quella di quattro giornate, nel caso di specie da ritenersi pienamente congrua e proporzionata al fatto, ben potendosi qui bilanciare la reiterazione della condotta con i precedenti impeccabili dell'interessato, di cui è cenno nel reclamo della Società di appartenenza.

Al rigetto del reclamo consegue il definitivo incameramento del contributo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta l'infondatezza del reclamo, lo respinge, confermando la sanzione irrogata dal GST.

Dispone l'incameramento del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente

avv. Severino Lodolo, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 04.06.2025, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT-SD 06/2024-2025 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Stefano BURIOLA e ASD CAVOLANO CALCIO

Il deferimento. Con atto d.d. 13/05/2025, ritualmente notificato agli interessati, il Procuratore Federale Interregionale deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia:

- il sig. Stefano BURIOLA, all'epoca dei fatti contestati calciatore tesserato per la società A.S.D. CAVOLANO CALCIO per rispondere *"della violazione dell' art. 4, comma 1, e dell'art. 38 del Codice di Giustizia per avere lo stesso, in occasione della gara Nuovo Pordenone 2024 FC – Cavolano dell'8.12.2024, ASD valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, colpito violentemente al volto con una testata il sig. Gioele Gobbat, calciatore tesserato per la Nuovo Pordenone 2024 FC, causando allo stesso una "Frattura composta ossa nasali" "*

- la società A.S.D. CAVOLANO CALCIO *"a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Stefano Buriola, così come descritti nel precedente capo di incolpazione".*

La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo Tribunale, il Presidente del TFT fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 4.06.2025 presso la sede del Comitato Regionale in Palmanova.

Il dibattimento e le conclusioni. All'udienza così fissata comparivano l'Avv. Massimo Adamo per la Procura Federale in collegamento da remoto e l'avv. Laura Fagotto del Foro di Pordenone in rappresentanza di entrambi i deferiti (per procure già in atti) la quale preliminarmente chiedeva di poter definire il procedimento ai sensi dell'art. 127 CGS nei seguenti termini:

- quanto al Sig. Stefano Buriola, squalifica per 7 giornate (sanzione base 10 giornate, ridotta a norma dell'art. 127 c. 2 CGS);

- quanto al ASD Cavolano Calcio, ammenda di euro 533,34 (sanzione base euro 800,00 ridotta a norma dell'art. 127 c. 2 CGS).

Alla suddetta richiesta il rappresentante della Procura Federale prestava il proprio consenso.

La motivazione. La richiesta di *"patteggiamento"* formulata dalle parti può essere accolta per le ragioni di seguito illustrate. Secondo quanto emerge dagli atti di indagine, al termine dell'incontro di cui trattasi Stefano Buriola (portiere del Cavolano) stava avviandosi verso gli spogliatoi assieme a un paio di suoi compagni di squadra, allorchè veniva raggiunto da Gioele Gobbat che stringendogli la mano si rivolgeva a lui richiamando un episodio avvenuto poco prima sul campo, allo scadere del novantesimo, quando i due sarebbero venuti a contatto tra loro e il Buriola (accusato dall'avversario di eccessive proteste a fronte dell'avvenuta espulsione di un giocatore della Cavolano) avrebbe asseritamente tentato di colpirlo con una testata. Sempre stando agli atti di indagine, in tale

frangente, ovverossia, come detto, all'uscita dal terreno di gioco, il Gobbat veniva raggiunto da una testata da parte del BURIOLA riportando le conseguenze lesive indicate nel capo di incolpazione

I fatti come prospettati in tesi accusatoria – rappresentando l'episodio disciplinarmente contestato un evidente strascico di quanto precedentemente avvenuto sul terreno di gioco tra il BURIOLA e il Gobbat – risultano, a giudizio del TFT, sufficientemente provati alla luce dell'attività istruttoria compiuta dall'Organo inquirente, tenuto conto della regola per cui nel processo sportivo, diversamente da quello penale, non vige il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e il grado di prova richiesto per affermare la sussistenza di una violazione disciplinare può attestarsi ad un livello superiore a quello di una semplice valutazione della probabilità (V. ex multis C.F.A. n.83-2020/2021).

Indizi gravi precisi e concordanti da cui trarre, sulla base dell'appena richiamato principio, la ragionevole convinzione della fondatezza dell'addebito mosso al deferito vengono desunti dai sotto indicati elementi probatori:

a) il dato obiettivo costituito dalla certificazione medica rilasciata al Gobbat al momento delle dimissioni dal P.S. dell'Ospedale di Portogruaro ove egli si era immediatamente recato dopo il fatto. Certificazione (acquisita agli atti e da nessuno mai posta in discussione) che riporta data, orari e tipologia degli accertamenti clinici compiuti, perfettamente compatibili con i tempi e con le modalità di verifica dell'accaduto secondo quanto descritto e lamentato dal medesimo Gobbat;

b) le numerose testimonianze raccolte dalla P.F. nel corso delle indagini. Le dichiarazioni rese dalle persone presenti e vicine al luogo all'accaduto depongono per una ricostruzione della vicenda tale da far ritenere che sia stata proprio una testata volontariamente inferta dal BURIOLA a provocare la frattura del naso all'avversario. Del resto che sia stata una testata a provocare le lesioni poi riscontrate in capo al Gobbat è circostanza ammessa dallo stesso deferito e dai suoi due compagni che si trovavano con lui seppure tutti e tre abbiano poi cercato di mitigare quanto avvenuto giustificandolo quale conseguenza di un fortuito stratonamento determinato dall'intenzione dei due protagonisti di liberarsi vicendevolmente da una reciproca quanto energica e prolungata stretta di mano

c) la telefonata che il deferito ammette di aver fatto due giorni dopo la partita al sig. Canzian (dirigente dell'ASD Nuovo Pordenone) col pretesto di chiedere informazioni sullo stato di salute del Gobbat ma in realtà dettata dal malcelato tentativo di risolvere in qualche maniera, senza pagare lo scotto o limitando al minimo le conseguenze, una situazione evidentemente considerata problematica (anche alla luce del prospettato intendimento del soggetto leso che aveva immediatamente espresso il proposito di voler agire giudizialmente contro chi l'aveva colpito). Non foss'altro perchè se a preoccupare fossero state effettivamente le condizioni di salute dell'avversario non si spiega per quale ragione il BURIOLA non si sia interessato sin da subito di sapere come stava il Gobbat nè avrebbe avuto senso (semmai l'accaduto fosse stato, come si vuol far credere, davvero fortuito) affrontare nel corso del suddetto colloquio l'argomento della presentazione di formali scuse che palesa come altra fosse, nel senso sopra indicato, la finalità perseguita dal BURIOLA.

d) la non credibilità delle giustificazioni addotte dal BURIOLA, e dai suoi due compagni di squadra, a sostegno dell'accidentalità del fatto. Vuoi perchè non si ritiene logicamente conciliabile un contatto tra due persone che stringendosi le mani cerchino di liberarsi della presa reciproca posto che in tal caso le stesse semmai si distanzierebbero piuttosto che avvicinarsi tra loro; vuoi perchè non è ragionevole ritenere che il BURIOLA – più alto di 15 cm (come sostenuto) rispetto all'avversario – abbia abbassato il capo per proteggersi (da cosa?) e nel far ciò abbia involontariamente colpito l'antagonista.

Sulla scorta di tali premesse circa la responsabilità, reputa il TFT corretta la qualificazione giuridica dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni nelle misure dalle stesse concordate.

Assodata, per quanto detto, la sussistenza della testata inferta all'avversario dal BURIOLA, non vi è dubbio che la condotta da quest'ultimo tenuta nelle circostanze sopra descritte e caratterizzata dalla consapevolezza del gesto volto unicamente a procurare un danno fisico all'avversario, rientri nell'alveo di quelle violente che l'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva punisce con la sanzione

minima della squalifica per tre giornate e cinque in caso di particolare gravità, oppure a tempo determinato. Utile al riguardo è richiamare la costante Giurisprudenza in materia secondo cui *“costituisce condotta violenta il comportamento incontrollato connotato da intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l'integrità fisica di colui che lo subisce”* e che si risolve quindi *“in un'azione impetuosa ed incontrollata, connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri”* (cfr ex multis C.S.A. 4.11.2020 n. 11; C.S.A. 31.03.2023 n. 186)

Relativamente all'aspetto sanzionatorio, congruo e commisurato alla particolare gravità delle conseguenze fisiche riportate dal Gobbat (frattura composta delle ossa nasali con prognosi di guarigione di 20 GG), considerando inoltre che l'episodio di cui si discute si è verificato fuori dal campo a partita terminata, risulta il periodo di squalifica del BURIOLA concordato tra le parti, osservandosi sul punto che nessuna valenza mitigatoria può essere attribuita all'eventuale istigazione verbale che il deferito possa aver subito dall'avversario ma che in ogni caso non giustifica l'atteggiamento violento da lui tenuto e dettato dall'assoluta carenza di quell'autocontrollo che si pretende da uno sportivo che si presume essergli proprio (tanto più se navigato come nello specifico).

Altrettanto congrua, in riferimento alla condotta ascritta al proprio calciatore, ritiene il TFT essere la sanzione pecuniaria concordata dalle parti in merito alla posizione della società sportiva CAVOLANO, tenuta a rispondere, ex art. 6 CGS, dell'operato dei propri tesserati

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. Stefano BURIOLA, aderisce alla richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 127 CGS e irroga allo stesso la sanzione di 7 (sette) giornate di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza (sanzione base 10 giornate);
- quanto alla Società ASD CAVOLANO CALCIO, aderisce alla richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 127 CGS e irroga alla stessa la sanzione di euro 533,34 di ammenda (sanzione base euro 800 di ammenda), alle condizioni di cui l'art. 127, co. 4 CGS.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione, e ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 17.06.2025.

**Il Segretario
(Silvia Romanin)**

**Il Presidente
(Ermes Canciani)**